



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Protocollo generale n. del
ORDINANZA N. del 26 del 11.03.2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virati trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia" e "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, n. 8 dell'8 marzo 2020 e n. 10 del 10 marzo 2020;

Vista la nota dell'Arcivescovo metropolitano di Salerno, Campagna, Acerno dell'8 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

DATO ATTO che la presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza sindacale n. 35 del 08/03/2020, sulla scorta delle nuove disposizioni intervenute a livello regionale e nazionale;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

-la chiusura del civico cimitero nelle giornate feriali e festive fino al 3 aprile 2020.

Allo stesso potranno accedere gli addetti ai lavori incaricati delle operazioni finalizzate alla sepoltura e i congiunti del defunto di cui è disposta la sepoltura. Resta fermo l'obbligo di rispettare le norme igieniche di cui al DPCM 10 marzo 2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e che sia diffusa alla cittadinanza tramite manifesti e tramite gli organi della comunicazione, che la presente sia notificata a:

Prefettura di Salerno
Segretario comunale e Responsabili di area;
Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio;
Comando Polizia municipale;

Si incarica il Comando della Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio di vigilare sull'osservanza della presente.

